

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10;

VISTA la Legge 157/92;

VISTA la L. R. 1 settembre 1997, n° 33 recante: “*Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con deliberazione n° 253 del 18.05.06 dalla Giunta di Governo, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

VISTO il D.A. 493 del 4 giugno 2010 sulla regolamentazione dell’attività venatoria nel territorio della Regione Siciliana – annata 2010/2011;

VISTO il D.A. n. 554 del 15 giugno 2010 di integrazione al calendario venatorio di cui al D.A. n. 493 del 4 giugno 2010

VISTO il D.A. n. 733 del 12 agosto 2010 di modifica al calendario venatorio di cui ai DD.AA. n. 493 del 4 giugno 2010 e n. 554 del 15 giugno 2010, in ottemperanza all’ordinanza di sospensione n. 00638/2010 Reg. Ord. Sosp. emessa dal TAR Sicilia - Sezione di Palermo;

VISTO il D.A. n° 742 del 2 settembre 2010 di modifica al calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011 a seguito della pubblicazione della legge 4 giugno 2010 n° 46;

VISTO il D.A. n°864 del 5.ott. 2010, che regola il prelievo venatorio nelle isole minori;

VISTO il ricorso al TAR Sicilia Sez. di Palermo, n° 1180/2010 Reg. Ric., proposto da Legambiente – Comitato Regionale Siciliano Onlus, Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association For Nature;

VISTA l’ordinanza n. 00638/2010 Reg. Ord. Sosp. di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso di che trattasi, emessa dal TARS Sez. di Palermo il 16 luglio 2010 in quanto ritiene che sussista il mancato rispetto delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

VISTA l’ordinanza n° 801/10 del 22/09/2010, con cui il C.G.A. della Sicilia, ha confermato l’impugnata ordinanza T.A.R.S. 638/2010, a seguito del ricorso sopra indicato;

VISTO il provvedimento dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia del 31/03/2010 prot. 22738 sulle misure di conservazione della fauna selvatica per i siti natura 2000;

RITENUTO che la Regione Siciliana ai sensi dell’ art. 1 comma 5 della L. 157/92 ha individuato lungo le rotte di migrazione zone di protezione finalizzate al mantenimento degli habitat gran parte delle quali rientrano nelle direttrici individuate dal Piano Regionale Faunistico Venatorio e quasi del tutto coincidenti con alcune delle aree individuate come Siti Natura 2000;

RITENUTO pertanto, avuto riguardo ai motivi del ricorso e relativa sentenze indicate , di dovere vietare l’attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del territorio siciliano, quale generale misura di salvaguardia da adottarsi a tempo indeterminato;

RAVVISATA la necessità di adeguarsi alle indicazioni fornite dall’ISPRA con la Guida per la stesura del calendario venatorio ai sensi della Legge 157/92, al fine di vietare, in adempimento dell’art. 2 lett. a) della Legge 96/2010, l’esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

RITENUTO inoltre, sempre, quale generale misura di salvaguardia, di dovere vietare l’attività venatoria nei valichi montani ai sensi dell’art. 21 comma 3 della L.R. 33/97 benchè il Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2006-2011 al punto 2.3 riporti quanto segue:

*“Considerata la situazione orografica complessiva dell’Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce un ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio **non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori** le cui traiettorie pertanto non ne risentono.”*

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

D E C R E T A

ART. 1 - E' vietata l'attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del territorio siciliano, salvo l'espressione che sarà resa dall'Assessorato Territorio e Ambiente per le aree cui è stata inoltrata la Valutazione di Incidenza.

ART. 2 - Nelle aree del territorio Siciliano, compreso le isole minori, al di fuori delle aree dei siti di Natura 2000 (SIC e ZPS), è consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale e migratoria, alle specie e per i periodi previsti dal vigente calendario venatorio.

ART. 3 - Restano salvi i divieti ed i limiti di cui al calendario venatorio vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web di pertinenza.

Palermo, 13 Dicembre 2010

L'ASSESSORE
(Dott. Elio D'Antrassi)

f.to D'ANTRASSI